

Il minore di 16 anni può riconoscere il figlio su autorizzazione del *Tribunale per i Minorenni e non del TO*

Trib. Genova, sez. V, decreto 5 dicembre 2013 (Pres. Haupt)

**RICONOSCIMENTO DA PARTE DI GENITORE INFRASEDICENNE – COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI – SUSSISTE**

*Ai sensi del comma quinto dell'art. 250 del codice civile, come novellato dall'art. 1 della legge 10/12/12 n. 219, il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio. La competenza alla autorizzazione spetta al Tribunale dei Minorenni, ai sensi dell'art. 251 c.c.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

TRIBUNALE DI GENOVA  
SEZIONE IV CIVILE

N. 4779/2013 V.G.

Il Tribunale nelle persone dei magistrati:

Dott. Alberto Haupt	Presidente
Dott. Paolo Viarengo	Giudice
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro	Giudice

Con ricorso depositato il 21/11/2013, C, nata il ...1998, rappresentata dai propri genitori ... .. e .., premesso:

- di essere incinta e di attendere la nascita del figlio nei giorni dal 12 al 16 del prossimo mese di dicembre
- che il figlio proviene dalla sua relazione con il sig. F nato il ... 1994 , di nazionalità colombiana
- che il padre ha manifestato l'intenzione di riconoscere il figlio
- che anch'essa desidera potere riconoscere il figlio fin dal momento della sua nascita
- che essendo essa minore di età e non avendo compiuto il sedicesimo anno necessita dell'autorizzazione del giudice, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio

ai sensi dell'art. 250 comma 5, ha adito questo giudice al fine di ottenere la predetta autorizzazione

occorre preliminarmente verificare la competenza del Tribunale ordinario a pronunciarsi in merito all'istanza; si osserva in proposito che:

- il comma quinto dell'art. 250 del codice civile, come novellato dall'art. 1 della legge 10/12/12 n. 219 prevede che il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio *non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio*

- l'autorizzazione del giudice è altresì necessaria nell'ipotesi contemplata nel quarto comma della predetta norma allorché vi sia opposizione di un genitore al riconoscimento da parte dell'altro del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni
- l'art. 38 delle disposizioni del codice civile, come novellato dall'art. 3 della legge 10/12/12 n. 219 prevede che siano emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria
- l'art. 251 del codice civile come novellato dall'art. 1 della legge 10/12/12 n. 219 intitolato *Autorizzazione al riconoscimento* prevede al suo secondo comma che *il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale dei minorenni*
- a giudizio del collegio questa norma ha una portata ampia, che non può essere circoscritta al riconoscimento, previsto al primo comma, del figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta
- ciò lo si deduce con un argomento letterale e uno sistematico
- sotto il primo profilo il secondo comma dell'art. 251 non pone limitazione alcuna alla competenza del giudice specializzato minorile allorché il riconoscimento del figlio sia effettuato da una persona minore di età; coerentemente a tale ampiezza la rubrica della norma che, prima riguardava specificamente il *riconoscimento di figli incestuosi*, oggi recita genericamente *Autorizzazione al riconoscimento*
- sotto il secondo profilo, sussiste una comprensibile *ratio* nel fatto che il quarto comma dell'art. 250 preveda che l'autorizzazione al genitore che vuole riconoscere il figlio, in dissenso dall'altro genitore, debba ottenere l'autorizzazione da parte del tribunale ordinario, laddove l'autorizzazione al genitore infrasedicenne deve invece essere concessa dal tribunale per i minorenni; in un caso infatti si verte in un contrasto tra maggiorenni che, come tale deve essere risolto dal giudice ordinario; mente invece, nell'altro caso, si tratta di integrare la capacità di agire del minore ad esprimere un'autonoma volontà con riguardo al figlio, perciò si giustifica la competenza del tribunale per i minorenni, per la specializzazione che gli è propria

P.Q.M.

Dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale per i minorenni di Genova.

Così deciso il 5/12/2013